DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 1

Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 90 per cento";

b) al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".

Versione in vigore dal 6 febbraio 2003, non più in vigore dal 6 aprile 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
Estremi	Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-delle-vittime-del-terrorismo-e-della/art-1-modifiche-all-articolo-7-della-legge-20-ottobre-1990-n-302/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it